



Regolamento di certificazione CECE

Associazione CECE

Versione del 01.01.2024

Associazione GEAK-CECB-CECE

rappresentata da:

Agenzia CECE Svizzera Italiana

Ca' bianca

Via San Giovanni 10

6500 Bellinzona

091 290 88 10

info@cece.ch

www.cece.ch

Indice

1. Scopo	4
2. Disposizioni complementari	4
3. Requisiti per la certificazione	4
4. Esperienza professionale insufficiente / percorso del mentoring	5
5. Ente di certificazione	6
6. Modalità di candidatura	6
7. Procedura di certificazione	7
8. Possibilità di ricorso	8
9. Validità e mantenimento della certificazione	8
10. Ricertificazione	8
11. Emolumento di certificazione	8
12. Condizioni di pagamento	9
13. Garanzia di qualità	9
14. Ulteriori disposizioni	9
15. Entrata in vigore	10
16. Allegati	10
16.1. Modulo di candidatura	10
16.2. Esempio di candidatura	10
16.3. Mentoring	10
16.4. Formulario di verifica Mentoring	10

1. Scopo

Questo regolamento di certificazione garantisce un processo di certificazione e di controllo qualità ordinato e uniforme per gli "esperti CECE".

2. Disposizioni complementari

Oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, si applicano, nell'ordine di priorità stabilito dal Regolamento d'uso, le disposizioni stesse del Regolamento d'uso nella versione in vigore, nonché di altri documenti e regolamenti di base. Esse sono parte integrante di questo regolamento.

3. Requisiti per la certificazione

La certificazione degli esperti CECE è personale. Per la certificazione, il candidato deve essere in grado di dimostrare le proprie capacità professionali in base a una combinazione di formazione di base o formazione continua ed esperienza professionale nelle seguenti aree:

- Architettura / Tecnica edile / Involucro dell'edificio
- Fisica della costruzione
- Impiantistica

Oltre alla competenza di base, di solito in una delle tre aree elencate, è richiesta una formazione qualificata o una formazione continua in altri settori o aree specialistiche. La formazione continua consente l'acquisizione di conoscenze che vanno oltre le conoscenze di base della formazione iniziale (costruzione o finitura).

La prova della competenza professionale deve essere fornita sotto forma di diplomi e/o certificati.

La certificazione può essere basata sulla formazione di base e sulla formazione continua, ad esempio per:

- Ingegneri RCVS, ing. SUP con MAS o diploma post-laurea in campo energetico (+ edilizia)
- Diploma in consulente energetico / tecnico SSST tecnica degli edifici
- Formazioni aggiuntive come i vari moduli CAS o MAS EN BAU
- Corsi di aggiornamento di associazioni riconosciute (per esempio Suissetec, Polybau o Minergie)

Per la certificazione si considera anche l'esperienza professionale in Svizzera, per esempio:

- 2 anni di esperienza professionale nel settore edile negli ultimi 5 anni
- collaborazione documentata nell'elaborazione di CECE
- allestimento regolare e con successo delle verifiche energetiche nell'ambito delle domande di costruzione
- attestato di competenza o conferma di datori di lavoro o enti pubblici riconosciuti (ad es. uffici cantonali dell'energia)

Questi requisiti garantiscono le competenze degli esperti CECE per le seguenti attività:

- Rilievo dello stato dal profilo energetico di edifici
- Consulenza per il risanamento energetico di edifici

I documenti presentati devono consentire una valutazione esaustiva del richiedente. La valutazione avviene solo in relazione alle competenze specialistiche richieste e alle principali attività degli esperti CECE.

L'equipollenza della formazione di base o continua conseguita all'estero deve essere dimostrata dai candidati stessi.

4. Esperienza professionale insufficiente / percorso del mentoring

L'Associazione GEAK può richiedere un mentoring per i candidati che non hanno un'esperienza professionale sufficiente o che non sono in grado di fornire la documentazione richiesta per dimostrare un'esperienza professionale specifica come indicato nel modulo di candidatura.

Un esperto CECE può supportare nella preparazione delle sue prime pubblicazioni CECE un professionista che desidera farsi certificare. L'esperto CECE assume il ruolo di mentore, lo specialista non ancora certificato il ruolo di Mentee. I due lavorano insieme a partire dal sopralluogo, passando per la preparazione dei documenti con lo strumento CECE, fino alla discussione finale con il cliente. Il Mentee deve poter beneficiare della conoscenza e dell'esperienza dell'esperto CECE.

Le agenzie decidono l'accettazione nel programma di mentoring in base all'esame del dossier.

Sia il Mentee che il mentore devono essere indicati come autori su tutti i documenti CECE. Tuttavia, solo il mentore garantisce l'accuratezza del certificato o del rapporto di consulenza, che viene confermato dalla sua firma. I diritti e gli obblighi previsti dal contratto di certificazione devono essere sempre rispettati. Il controllo finale della qualità è riconosciuto come una regolare garanzia di qualità del mentore.

I requisiti e il processo di mentoring sono descritti nell'allegato 16.3 Mentoring

5. Ente di certificazione

Gli esperti CECE sono certificati dalle Agenzie regionali GEAK-CECB-CECE. Di conseguenza la candidatura deve essere presentata a questi uffici.

6. Modalità di candidatura

La richiesta deve essere redatta tramite l'apposito modulo di candidatura (allegato). È possibile inserire l'indirizzo privato o quello della ditta. I candidati devono presentare la propria candidatura di persona.

La candidatura deve essere presentata sotto forma di un unico documento PDF come allegato a un'e-mail.

Ogni candidatura deve includere un dossier completo, indipendentemente dal fatto che si tratti di una prima candidatura o di un rinnovo della stessa e indipendentemente dalla formazione. È importante che le attività professionali precedenti e la formazione di base e formazione continua siano riconoscibili.

Ogni dossier della candidatura deve contenere i seguenti documenti:

- Modulo di candidatura, compilato in modo leggibile (allegato 1)
- Curriculum vitae
- Diplomi/certificati della formazione base/formazione continua
- Oggetti usati come referenze

Al fine di dimostrare la propria esperienza in merito alla consulenza energetica / certificati energetici, il candidato deve presentare rapporti energetici / incarti energetici / calcoli di fisica della costruzione, ecc. Questi devono essere chiaramente redatti dal candidato. Devono essere presentati almeno 3 diversi oggetti di riferimento con circa 5 pagine ciascuno. Questi riferimenti dovrebbero, se possibile, riflettere l'intero spettro del lavoro finora eseguito dal candidato.

I rapporti contengono idealmente:

- Situazione iniziale
- Analisi dello stato iniziale
- Consigli su come procedere
- Isolamento termico
- Generatori di calore
- Elettricità
- Potenziale di risparmio energetico
- Lista dei provvedimenti
- Costi
- Stima dei costi
- Calcolo della redditività
- Informazioni sugli incentivi

Possono essere presentati anche documenti supplementari (referenze di lavoro, raccomandazioni, ecc.) che potrebbero tornare utili alla valutazione della candidatura.

7. Procedura di certificazione

I passi scritti in corsivo sono svolti dall'associazione CECE

Passo 1	Inoltro della candidatura	Termine
<i>Passo 2</i>	<i>Esame della candidatura e presa di posizione (accettazione o rifiuto) dell'ente di certificazione</i>	<i>Termine: 30 giorni</i>
Passo 3 (previa accettazione)	Partecipazione del candidato a un corso pre-learning e ad un corso sullo strumento CECE. I corsi pre-learning e sullo strumento CECE devono essere completati con il superamento di test finali.	Termine: ca. 3 mesi a seconda della regione. Maggiori informazioni direttamente dalle agenzie regionali.
Passo 4	Pagamento dell'emolumento di certificazione (incl. Corso pratico tool CECE) e sottoscrizione del contratto di certificazione.	
Passo 5a (nel caso del mentoring)	Adempimento del mentoring e inoltro delle prove di mentoring all'ente di certificazione.	
<i>Passo 5b (nel caso del mentoring)</i>	<i>Esame delle prove di mentoring comprese le pubblicazioni dell'ente di certificazione.</i>	<i>Termine: 30 giorni</i>
<i>Passo 6 (dopo riscossione dell'emolumento e ricevimento contratto)</i>	<i>Attivazione dell'accesso allo strumento CECE.</i>	<i>Termine: 10 giorni</i>
Passo 7	I documenti CECE possono essere pubblicati.	

Il passo 2 di questa procedura può essere iterativo, possono essere richieste successivamente ulteriori prove.

Il corso sullo strumento CECE può svolgersi anche nell'ambito di corsi di formazione avanzata offerti da terze parti (es. CAS, Polybau, Suissetec). Il corso può essere completato prima o dopo la presentazione della candidatura. In questo caso deve essere completato anche il corso di pre-learning. Il pre-learning e il corso sullo strumento CECE devono essere frequentati superando i test finali.

Se la candidatura viene presentata all'ente di certificazione dopo il corso sullo strumento CECE, questo deve avvenire al più tardi entro un anno dal completamento del corso.

I corsi devono essere svolti da docenti riconosciuti dall'associazione CECE, che vengono incaricati direttamente dall'ente di formazione continua. Un elenco dei docenti riconosciuti è disponibile presso la rispettiva Agenzia regionale CECE.

8. Possibilità di ricorso

Se un candidato respinto non è d'accordo con la valutazione da parte dell'Agenzia regionale, può presentare ricorso scritto al Segretariato dell'associazione CECE entro 30 giorni. La direzione dell'Associazione CECE prenderà la decisione finale, previa successiva ripresentazione della candidatura.

9. Validità e mantenimento della certificazione

La validità della certificazione è illimitata, a condizione che l'esperto CECE abbia rilasciato almeno 2 pubblicazioni CECE ogni due anni e che abbia partecipato ad almeno un corso di formazione organizzato dall'Associazione CECE.

La certificazione decade automaticamente se l'esperto CECE non soddisfa ~~entro un periodo di 24 mesi~~ questi requisiti.

10. Ricertificazione

Gli esperti CECE che desiderano richiedere nuovamente la certificazione CECE dopo un'interruzione prolungata possono essere ricertificati. Il processo e le condizioni sono analoghi alla prima certificazione.

11. Emolumento di certificazione

L'esame della candidatura è gratuito. La certificazione e la registrazione come esperto CECE sono a pagamento. Gli esperti che hanno cancellato o rinunciato alla registrazione possono, su richiesta, richiedere la ricertificazione a una tariffa ridotta.

Le tariffe e le condizioni di pagamento pubblicate qui di seguito sono IVA inclusa.

Esame della candidatura	gratuito
Certificazione di un nuovo esperto CECE	CHF 2'000. -
Pre-Learning e corso di formazione sullo strumento CECE	CHF 450. -
Ricertificazione di un esperto CECE precedentemente certificato incluso pre-learning e corso di un giorno sullo strumento CECE	CHF 500. -

12. Condizioni di pagamento

L'emolumento è pagabile entro 30 giorni dall'emissione della fattura. Gli ultimi passaggi del processo di certificazione, in particolare l'attivazione dell'accesso allo strumento CECE, vengono attivati solo al momento dell'avvenuto pagamento. Se l'emolumento non viene pagato nonostante due solleciti, la certificazione può essere revocata.

13. Garanzia di qualità

L'associazione CECE effettua controlli di qualità regolari e approfonditi sulla base degli articoli 4 (dovere di diligenza) e 7 (sanzioni) del contratto di certificazione e del regolamento di prodotto (compresi gli allegati).

L'obiettivo di questa verifica della qualità è quello di garantire la più elevata e completa qualità possibile di tutti gli esperti certificati. La selezione degli esperti avviene principalmente in maniera casuale.

Nell'ambito della verifica della qualità, vengono esaminate alcune pubblicazioni degli esperti da parte di specialisti in relazione ai requisiti del regolamento di prodotto e dei suoi allegati. La garanzia di qualità si svolge in tre fasi:

1. Come risultato della verifica, l'esperto riceve una lettera di notifica con la valutazione di tutte le pubblicazioni in tre livelli (soddisfatta, parzialmente soddisfatta, richiesta di miglioramento della qualità), nonché commenti dettagliati sulle singole pubblicazioni con suggerimenti per il miglioramento.
2. Gli esperti che ricevono una richiesta di miglioramento della qualità nel primo giro di test vengono testati nuovamente una volta che sono disponibili nuove pubblicazioni. Se anche la seconda verifica risulta negativa, si svolge una discussione, di solito in presenza dell'ufficio cantonale dell'energia responsabile.
3. Se anche il risultato del terzo controllo risulta negativo, il contratto di certificazione viene sciolto in conformità all'Articolo 7, solitamente per un periodo da 1 a 2 anni. Successivamente, la ricertificazione è possibile in conformità ai regolamenti e alle eventuali nuove versioni.

14. Ulteriori disposizioni

In particolare, devono essere prese in considerazione anche le seguenti disposizioni del Regolamento d'uso:

- Sanzioni / violazioni del regolamento
- Responsabilità e garanzia
- Modifica del regolamento in forma scritta
- Eventuali difformità delle disposizioni
- Diritto applicabile e foro competente

15. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato dell'associazione CECE l'8 novembre 2023 ed entra in vigore il 1 ° gennaio 2024.

16. Allegati

I seguenti documenti, disponibili sul sito web, sono parte integrante del regolamento di certificazione:

16.1. Modulo di candidatura

16.2. Esempio di candidatura

16.3. Mentoring

16.4. Formulario di verifica Mentoring